

REGOLAMENTO DI ATENEO LUMSA SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LLP/ERASMUS E SUL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI STUDIO E DI TRAINING ALL'ESTERO

Il Programma d'Azione Comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente – *Lifelong Learning Programme* (LLP) – è stato istituito con decisione del Parlamento Europeo il 15 novembre 2006 e sostituisce integralmente, in un unico programma, i precedenti programmi di mobilità Socrates e Leonardo.

Il suo obiettivo generale è **contribuire attraverso l'apprendimento permanente allo sviluppo della Comunità europea**, quale società basata sulla conoscenza, sullo sviluppo economico sostenibile, sulla ricerca di nuove e accessibili opportunità di impiego e di una maggiore coesione sociale, sulla garanzia di una valida ed efficace tutela dell'ambiente a beneficio delle future generazioni.

Il Programma si propone in particolare di promuovere all'interno della Comunità europea lo **scambio**, la **cooperazione** e la **mobilità** tra i sistemi di istruzione e formazione universitaria, nella prospettiva di offrire ai giovani un modello internazionale di qualità e di efficienza.

ART. 1 PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA LLP/ERASMUS

Possono partecipare al Programma LLP/Erasmus gli studenti regolarmente iscritti presso la Lumsa ai corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale, e dottorati di ricerca, nelle sedi di Roma –Facoltà di Lettere , Scienze della Formazione e Giurisprudenza , Palermo – Facoltà di Giurisprudenza , nella sede di didattica decentrata di Gubbio e nelle sedi distaccate di Palermo “S. Silvia” e Taranto “EDAS”.

La partecipazione al Programma LLP/Erasmus comporta lo svolgimento di un periodo di studi compreso tra 3 (tre) mesi e 12 (dodici) mesi presso un'Università situata in uno Stato Membro dell'Unione Europea (o candidato), o dello Spazio Economico Europeo, al fine di effettuare un'attività di formazione universitaria equivalente a quella nazionale e parte integrante del proprio piano di studi (frequenza di corsi, riconoscimento crediti formativi universitari, svolgimento esami, elaborazione tesi di laurea, pratiche di laboratorio, stage).

ART. 2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli studenti che intendono partecipare al Programma LLP/Erasmus devono:

- essere cittadini di uno Stato membro dell'U.E. (o candidato), o appartenente allo Spazio Economico Europeo, o avere ottenuto ufficialmente lo *status* di rifugiato o apolide da uno Stato membro o essere riconosciuto come residente permanente in uno Stato membro;
- non usufruire contemporaneamente di altra Borsa di Studio Comunitaria, mentre l'erogazione di borse di studio o di aiuti finanziari a studenti nei Paesi di origine non deve essere interrotta;
- non avere usufruito in passato di Borsa di Mobilità LLP/Erasmus;
- essere iscritti a un anno di corso successivo al primo e avere conseguito almeno 40 CFU (Crediti Formativi Universitari).

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli studenti devono presentare la propria candidatura **ENTRO IL GIORNO 29 febbraio 2012 ore 13.00** compilando l'apposito *Modulo di Candidatura* disponibile all'indirizzo <http://servizi.lumsa.it/Start.do>.

Ultimata la compilazione, il candidato deve stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione al bando e consegnarla a mano, o inviarla per posta all'Ufficio Relazioni Internazionali, entro e non oltre il **9 MARZO 2012 ore 13.00**, unitamente alla seguente documentazione:

- due fotografie formato tessera recanti nome e cognome apposti sul retro
- fotocopia di un documento valido di riconoscimento (passaporto o carta di identità)
- copia di eventuali certificati o attestati comprovanti la conoscenza linguistica

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini di presentazione indicati o non complete.

Per la data di consegna non fa fede il timbro apposto dall'Ufficio Postale.

ART. 4 SELEZIONE DELLE DOMANDE

La selezione delle domande viene effettuata dalla Commissione Erasmus di Ateneo, composta dai coordinatori nominati dai Consigli di Corso di Laurea per aree didattiche.

La Commissione procede alla selezione utilizzando i seguenti criteri di valutazione:

- 1) coerenza del programma LLP/Erasmus con il piano di studi del candidato;
- 2) numero degli esami sostenuti e/o il numero dei CFU conseguiti;
- 3) media dei voti degli esami sostenuti;
- 4) anno accademico di iscrizione. A parità di merito ha precedenza lo studenti che risultino in corso;
- 5) livello di conoscenza della lingua del paese di destinazione.

ART. 5 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria dei vincitori della Borsa di Mobilità viene affissa presso l’Albo Ufficiale dell’Ufficio Relazioni Internazionali e pubblicata sul sito internet dell’Ateneo entro i primi di marzo 2012

Le borse rimaste eventualmente vacanti vengono messe a disposizione degli studenti idonei che ne facciano apposita richiesta presso l’Ufficio Relazioni Internazionali.

ART. 6 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Lo studente beneficiario di Borsa di Mobilità Erasmus Student o Erasmus Placement deve provvedere alla sottoscrizione del modulo di accettazione della borsa e del contratto finanziario presso l’Ufficio Relazioni Internazionali entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

In caso di impossibilità sopravvenuta a effettuare il soggiorno all'estero, lo studente deve comunicare non oltre il termine di 30 giorni prima della partenza prevista, la rinuncia motivata a partecipare al Programma di mobilità. La rinuncia, redatta in forma scritta, deve essere presentata presso l’Ufficio Relazioni Internazionali.

Il beneficiario è tenuto inoltre ad effettuare il soggiorno all'estero per tutto il periodo previsto dal contratto finanziario. In caso di ingiustificato rientro anticipato è tenuto al rimborso dell'intero importo della borsa Erasmus. In casi di malattia o comprovati motivi anche familiari che comportino il rientro anticipato dello studente, è prevista la restituzione delle sole mensilità non usufruite. In entrambi i casi lo studente è tenuto a presentare documentazione giustificativa presso l’Ufficio Relazioni Internazionali.

Prima della partenza, lo studente deve concordare con i tutor dei singoli corsi di laurea il programma di studi (*Learning Agreement*), contenente gli insegnamenti che intende frequentare nella sede ospitante e i relativi crediti formativi universitari, ovvero il programma di training per l’Erasmus Placement.

Il *Learning Agreement* viene redatto in forma scritta e firmato per accettazione dallo studente e dal Coordinatore Erasmus. Eventuali modifiche al piano di studi o di training concordato dovranno essere successivamente approvate dal tutor.

Il tutor dovrà comunicare allo studente la necessità di integrare il programma nel caso in cui il carico di lavoro all'estero non sia equivalente e valutare la qualità del training dello studente in Erasmus Placement.

Lo studente provvede ad aggiornare il proprio piano di studi, che viene quindi sottoposto all'approvazione dei Coordinatori di Facoltà.

A conclusione del Programma LLP/Erasmus è garantito il pieno riconoscimento degli esami e dei crediti formativi universitari, nonché del tirocinio e del programma di placement svolti.

Al rientro lo studente deve presentare all’Ufficio Relazioni Internazionali una certificazione scritta firmata e stampata dalla struttura ospitante con l’indicazione del periodo effettivo di permanenza all'estero (*Certificato di Soggiorno*), nonché una certificazione dell’Università ospitante che attesti gli esami, crediti, tirocini, o stage svolti con relative votazioni e/o valutazioni (*Transcript of Records*).

Per l’Erasmus Placement lo studente deve presentare una certificazione finale di placement rilasciata dall’ente ospitante con l’indicazione e la descrizione delle competenze pratiche acquisite. A tal fine ad ogni studente in partenza viene consegnato un libretto di valutazione da riconsegnare all’Ufficio Relazioni Internazionali compilato e vistato dall’ente ospitante. Agli studenti in Placement verrà inoltre rilasciato, dall’agenzia idonea per l’Italia, l’Europass mobility.

ART. 7 CONFERIMENTO DELLO STATUS DI “STUDENTE ERASMUS”

Sono condizioni essenziali per l’attribuzione dello status di “Studente Erasmus”:

- a) la frequenza di intere unità didattiche (corsi o moduli) così come previsto dall’ordinamento dell’Università ospitante;
- b) lo svolgimento della prova di esame prevista a conclusione dell’unità didattica frequentata. Ove tale prova non sia prevista dall’ordinamento dell’istituzione ospitante, è comunque richiesta una valutazione di profitto dell’istituzione stessa;
- c) il riconoscimento integrale del periodo di studi svolto all’estero, opportunamente certificato, con inserimento degli esami sostenuti e relativi crediti nel *curriculum* universitario dello studente.

Lo status di “studente Erasmus” può essere attribuito anche nei seguenti casi:

- 1) l’elaborazione della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e della presentazione della relazione del docente responsabile dell’istituzione ospitante;
- 2) lo svolgimento di tirocini (Erasmus placement);
- 3) lo svolgimento di periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione, compatibilmente con la normativa vigente;
- 4) lo svolgimento di attività programmate nell’ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dai Consigli di Facoltà.

L’ottemperanza a tutte le condizioni suesposte è indispensabile ai fini del mantenimento dello *status* di “studente Erasmus”, il quale ove possibile viene attribuito anticipatamente alla partenza.

Lo status di “studente Erasmus” comporta:

- l’ammissione presso un’Università di un altro Paese o nel caso dell’Erasmus Placement presso enti (istituzioni o aziende) partecipanti al Programma LLP/Erasmus Placement;
- l’esenzione del pagamento delle tasse presso l’Università di destinazione;
- il pieno riconoscimento accademico del periodo di studi o di training svolto all’estero da parte dell’Università di appartenenza, secondo le modalità previste dal programma.

ART. 8. FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO LLP/ERASMUS

Gli studenti ai quali è stato conferito lo *status* di “studente Erasmus” ed Erasmus Placement, ricevono ove previsto un finanziamento erogato dalla Commissione Europea attraverso l’Amministrazione Centrale di Ateneo, il cui ammontare, salvo diverse disposizioni comunitarie, è pari a 230,00 euro mensili ca. per la Borsa di Mobilità Erasmus Student e 500,00 euro ca. mensili per la Borsa di Mobilità Erasmus Placement.

In ogni caso la Borsa di Mobilità LLP/Erasmus Student non è rinnovabile ed ha una durata massima di un anno accademico. È consentito concorrere ad una sola borsa presso una sola sede universitaria.

Concluso l’Erasmus Student, lo studente può essere beneficiario nell’arco dello stesso anno accademico di una Borsa Erasmus Placement presso un ente con cui vige un accordo di tirocinio.

Il Placement ha una durata minima di tre mesi e una durata massima di sei.

La LUMSA contribuisce in parte o totalmente con un cofinanziamento durante tutto il soggiorno all'estero per un periodo massimo 9 mesi.

ART. 9. RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI STUDIO O DI PLACEMENT SVOLTO PRESSO UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELL'UE O AZIENDA O ISTITUZIONE EUROPEA E CONVERSIONE DEI VOTI E DEI CREDITI.

Sulla base della documentazione presentata dallo studente, la Commissione Erasmus effettua la convalida degli esami sostenuti e dei crediti maturati presso l’Università di destinazione o delle competenze pratiche acquisite e dei relativi crediti presso un ente per l’Erasmus Placement , i quali vengono registrati nella carriera dello studente, ed eventualmente sul libretto universitario, o nella denominazione in lingua italiana o in quelle della lingua originale.

Ciò si rende necessario al fine di ovviare alle possibili differenze dei percorsi formativi dei diversi paesi.

Eventuali attività extracurricolari possono essere valutate in crediti liberi, sulla base della presentazione di idonea documentazione.

COMMISSIONE ERASMUS LUMSA